

Il Presidente della Regione Lombardia ha firmato il 4 aprile l'Ordinanza regionale n.521 che proroga fino al 13 aprile le misure restrittive introdotte dalle precedenti Ordinanze regionali.

Tale ordinanza è **in vigore da oggi 05 aprile al 13 aprile**, compresi.

La nuova ordinanza introduce alcune novità, in particolare:

- l'**obbligo** per chi esce dalla propria abitazione di **proteggere sé stessi e gli altri coprendosi naso e bocca con mascherine** o anche attraverso semplici foulard e sciarpe, contestualmente ad una attenta disinfezione delle mani e al mantenimento di una distanza interpersonale di almeno un metro;
- le **uscite** per attività motorie (individuali) o con animali di compagnia devono avvenire **entro 200 metri** dalla propria abitazione;
- sono **vietati** gli **assembramenti di più di 2 persone** nei luoghi pubblici o aperti al pubblico;
- l'**obbligo** per gli **esercizi commerciali** aperti di **fornire** ai propri clienti **guanti monouso e soluzioni idroalcoliche** per l'igiene delle mani;
- la possibilità di acquistare **articoli di cartoleria** all'interno degli esercizi commerciali che vendono alimentari o beni di prima necessità (che sono quindi aperti);
- la possibilità di vendere **fiori e piante**, ma solo tramite consegna a domicilio;
- La **vendita** dei prodotti rientranti in **alcune categorie merceologiche** (computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici in esercizi non specializzati, apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni in esercizi specializzati, articoli per l'illuminazione, ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico, ottica e fotografia) è **vietata nei giorni festivi e prefestivi**
- la **consegna a domicilio** dei prodotti è consentita agli operatori commerciali (ivi compresi quelli del commercio su area pubblica), limitatamente alle categorie merceologiche previste dal D.P.C.M. dell'11 marzo 2020, purché sia svolta nel rispetto dei requisiti igienico sanitari, sia per il confezionamento che per il trasporto, evitando altresì che al momento della consegna vi siano contatti personali a distanza inferiore a un metro;
- le **attività professionali, scientifiche e tecniche** di cui ai codici 69 (Attività legali e contabili), 70 (Attività di direzione aziendali e di consulenza gestionale), 71 (Attività degli studi di architettura e d'ingegneria; collaudi ed analisi tecniche), 72 (Ricerca scientifica e sviluppo) e 74 (Altre attività professionali, scientifiche e tecniche) devono essere svolte in modalità di **lavoro agile**, fatti **salvi gli specifici adempimenti**

**relativi ai servizi indifferibili ed urgenti o sottoposti a termini di scadenza.**

Sono poi previste altre disposizioni per le strutture di ricezione, per le pubbliche amministrazioni e per la somministrazione di alimenti e bevande. Per completezza si allega alla presente il **testo integrale dell'Ordinanza (allegato)**.